

- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Ufficio Monocratico  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **AVEPA**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **ARTEA**  
Via S. Donato 42/1  
50127 FIRENZE
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/597 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 APRILE 2020, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE E TEMPORANEO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DI BURRO CON FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'IMPORTO DELL'AIUTO.**

### **1. Premessa**

A causa dell'attuale pandemia da COVID-19 e delle ampie restrizioni alla circolazione introdotte negli Stati membri, si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti di consumo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare nel settore dei formaggi. A tal proposito, con il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/597 del 30 aprile 2020, la Commissione Europea ha disposto la concessione di un aiuto per l'ammasso privato di burro.

Il Regolamento di cui sopra è stato adottato con procedura d'urgenza sulla base dell'articolo 219, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente alla Commissione Europea di adottare atti delegati per contrastare turbative di mercato.

Si segnala, inoltre, che salvo disposizioni diverse stabilite dal Regolamento delegato UE n. 2020/597, si applicano quelle disposte dal Regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

### **2. Prodotti ammissibili e fissazione dell'aiuto**

Come stabilito all'articolo 2, del regolamento in oggetto, il burro da ammassare deve essere di origine dell'Unione, di qualità sana, leale e mercantile ed il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

L'importo dell'aiuto è fissato a 9,83 euro per tonnellata, relativamente alle spese fisse di ammasso, e a 0,43 euro per tonnellata e per ciascun giorno di ammasso contrattuale. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente quello di allontanamento dall'ammasso e l'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

### **3. Controlli**

Per quanto concerne i controlli sull'ammasso privato di burro, questi ultimi sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati.

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza di COVID19, non consentano l'attuazione degli stessi secondo le modalità di controllo disposte dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, il Regolamento (UE) n. 2020/597, all'art. 5 ha previsto la possibilità di prorogarne i termini e differenziarne le modalità di esecuzione.

Inoltre, riguardo i controlli effettuati, ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 2016/1240, dovrà successivamente essere redatta una relazione.

#### 4. Presentazione delle domande

Le domande di ammasso possono essere presentate a partire dal giorno 7 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020. Il quantitativo minimo per ogni domanda è pari a 10 tonnellate e ogni domanda deve riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica dell'ammasso in cui si identificano le seguenti informazioni:

- Localizzazione del magazzino di ammasso
- Peso totale del prodotto ammassato in tonnellate
- Stabilimento di produzione
- Data di produzione
- Collocazione interna al magazzino (identificazione cella frigorifera)
- Dichiarazione che il prodotto è facilmente accessibile o identificabile.

Tenuto conto di quanto precede, si comunica che le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore, su modelli predisposti da questi ultimi in carta semplice o in via informatica.

Gli Organismi pagatori competenti sono:

**AVEPA** per la Regione Veneto;  
**AGREA** per la Regione Emilia-Romagna;  
**OPLO** per la Regione Lombardia;  
**ARTEA** per la Regione Toscana;  
**AGEA** per tutte le altre regioni.

#### 5. Obblighi di comunicazione

Ai fini degli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 2020/597 e conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/1240, gli Organismi pagatori comunicano allo scrivente Organismo di coordinamento le seguenti informazioni:

- Il lunedì di ogni settimana, entro le ore 12.00, i quantitativi dei prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di una domanda ammissibile;
- Il lunedì di ogni settimana, entro le ore 12.00, i prodotti e quantitativi oggetto di contratti conclusi nella settimana precedente;
- entro le ore 12.00 del giorno 14 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;

- entro le ore 12.00 del giorno 14 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;
- entro le ore 12.00 del giorno 14 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.

Dette comunicazioni dovranno essere sempre trasmesse via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica, sulla base dei modelli di comunicazione predisposti da questo Organismo di coordinamento ed anche quando i quantitativi pervenuti sono pari a zero.

- [ammassi.privati@agea.gov.it](mailto:ammassi.privati@agea.gov.it)

IL DIRETTORE  
(Silvia LORENZINI)  
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005